

COMUNE DI ASCIANO
(Provincia di Siena)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 30/04/2021

| | |
|---|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 5 |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni..... | 5 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 5 |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale | 5 |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile | 6 |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari | 6 |
| Articolo 5 – Autorizzazioni | 6 |
| Articolo 6 – Domanda di autorizzazione inizio pubblicità | 7 |
| Articolo 7 – Dichiarazione di inizio pubblicità | 8 |
| Articolo 8 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di autorizzazione.... | 8 |
| Articolo 9 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari..... | 9 |
| Articolo 10 – Durata dell’autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari | 9 |
| Articolo 11 – Titolarità della autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari..... | 9 |
| Articolo 12 – Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari | 10 |
| Articolo 13 – Modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari | 10 |
| Articolo 14 – Rinnovo dell’autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari | 10 |
| Articolo 15 – Divieti generali..... | 10 |
| Articolo 16 – Rimozione della pubblicità | 11 |
| Articolo 17 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti | 11 |
| Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari | 12 |
| Articolo 19 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone | 12 |
| Articolo 20 – Classificazione delle strade | 13 |
| Articolo 21 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 13 |
| Articolo 22 – Modalità di applicazione del canone | 13 |
| Articolo 23 – Insegna d’esercizio | 14 |
| Articolo 24 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere | 14 |
| Articolo 25 – Mezzi pubblicitari vari..... | 14 |
| Articolo 26 – Soggetto passivo | 15 |
| Articolo 27 – Riduzioni | 15 |
| Articolo 28 – Esenzioni | 15 |
| Articolo 29 – Versamento del canone per le esposizioni annuali | 17 |
| Articolo 30 – Versamento del canone per le esposizioni temporanee | 18 |
| Articolo 31 – Accertamento e riscossione coattiva..... | 18 |
| Articolo 32 – Rimborsi | 18 |
| Articolo 33 – Sanzioni..... | 18 |
| Articolo 34 – Attività di recupero | 19 |
| CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - | 19 |
| Articolo 35 – Servizio delle pubbliche affissioni..... | 19 |
| Articolo 36 – Tipologia degli impianti delle affissioni | 19 |
| Articolo 37 – Impianti privati per affissioni dirette | 19 |
| Articolo 38 – Classificazione delle strade | 19 |
| Articolo 39 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni..... | 20 |
| Articolo 40 – Consegna del materiale da affiggere | 20 |
| Articolo 41 – Modalità delle pubbliche affissioni | 20 |
| Articolo 42 – Criteri per la determinazione del Diritto sulle pubbliche affissioni | 21 |

| | |
|---|----|
| Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo | 21 |
| Articolo 44 – Riduzioni | 21 |
| Articolo 45 – Esenzioni..... | 22 |
| Articolo 46 – Pagamento del diritto..... | 22 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE..... | 22 |
| Articolo 47 – Disposizioni generali..... | 22 |
| Articolo 48 - Funzionario Responsabile | 23 |
| Articolo 49 - Tipologie di occupazioni | 23 |
| Articolo 50 - Occupazioni occasionali | 23 |
| Articolo 51 - Occupazioni abusive | 24 |
| Articolo 52 - Domanda di occupazione | 24 |
| Articolo 53 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione | 25 |
| Articolo 54 - Obblighi del concessionario..... | 26 |
| Articolo 55 - Durata dell’occupazione | 27 |
| Articolo 56 - Titolarità della concessione o autorizzazione | 27 |
| Articolo 57 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione..... | 27 |
| Articolo 58 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione..... | 28 |
| Articolo 59 - Rinnovo della concessione o autorizzazione..... | 28 |
| Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 28 |
| Articolo 61 - Classificazione delle strade..... | 28 |
| Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 28 |
| Articolo 63 - Modalità di applicazione del canone | 29 |
| Articolo 64 - Passi carrabili e accessi a raso | 29 |
| Articolo 65 - Soggetto passivo..... | 30 |
| Articolo 66 - Agevolazioni | 30 |
| Articolo 67 - Esenzioni | 31 |
| Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti | 32 |
| Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee | 32 |
| Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva | 32 |
| Articolo 71 - Rimborsi | 33 |
| Articolo 72 - Sanzioni..... | 33 |
| Articolo 73 - Attività di recupero..... | 33 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE | 33 |
| Articolo 74 – Disposizioni generali..... | 34 |
| Articolo 75 - Funzionario Responsabile | 34 |
| Articolo 76 - Domanda di occupazione | 34 |
| Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 34 |
| Articolo 78 - Classificazione delle strade..... | 34 |
| Articolo 79 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 35 |
| Articolo 80 - Occupazioni abusive | 35 |
| Articolo 81 - Soggetto passivo..... | 35 |
| Articolo 82 - Agevolazioni | 35 |
| Articolo 83 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e ricorrenti | 35 |
| Articolo 84 - Accertamento e riscossione coattiva | 36 |
| Articolo 85 - Rimborsi | 36 |

| | |
|---|----|
| Articolo 86 - Sanzioni | 36 |
| Articolo 87 - Attività di recupero..... | 37 |

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. E' disapplicato inoltre il Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari sulle strade comunali di uso pubblico e di competenza comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 31.7.2012 e successive modifiche.
4. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.
5. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
6. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.
7. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
8. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) raggiungibile sul sito web <https://www.iap.it/>

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati

laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
6. Sono annuali le esposizioni pubblicitarie a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o di una dichiarazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
7. Sono temporanee le esposizioni pubblicitarie di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili.
8. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
9. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 6 comma 2 per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
10. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità, l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti pubblicitari è disciplinato **nell'allegato 1** del presente regolamento.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. All'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta

dall'articolo 23, comma 4, del codice della strada, è rilasciata: per le strade statali, regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni.

4. La collocazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle zone del territorio sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, è subordinata al preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica Ambientale.

Articolo 6 – Domanda di autorizzazione inizio pubblicità

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio SUAP domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare, secondo le modalità disciplinate dall'art. 7, all'Ufficio Tributi o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dovrà essere presentata:
 - a) per le pubblicità a carattere annuale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
 - b) per le pubblicità a carattere temporaneo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma precedente, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
 - e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
 - f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
 - g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nella legislazione, nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione;
 - i) l'espressa dichiarazione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi causati dall'esposizione pubblicitaria;
 - l) la documentazione tecnica ed i dati necessari ai fini dell'esame della domanda stessa.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

Articolo 7 – Dichiarazione di inizio pubblicità

1. La dichiarazione di inizio pubblicità di cui al comma 2 dell'art. 6 è rilasciata su apposito modello, predisposto dall'Ufficio Tributi o dal soggetto che gestisce il canone, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, da compilarsi in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi o spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
3. In ogni caso non è consentito l'inizio dell'esposizione pubblicitaria qualora sia dovuto il pagamento del relativo canone.

Articolo 8 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. L'Ufficio ricevente assegna le domande di autorizzazione al Suap per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari, è:
 - di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda a carattere annuale;
 - di 5 giorni dalla data di presentazione della domanda a carattere temporanea.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.
4. Il responsabile del procedimento inizia l'esame della domanda di autorizzazione, valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controlla la documentazione allegata.
5. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede a acquisire:
 - a) l'eventuale nulla-osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto dell'apposito regolamento della Provincia di Siena;
 - b) i pareri tecnici dei competenti uffici del Comune, Polizia municipale ed Ufficio Tecnico se è necessaria la pratica edilizia;
 - c) la concessione di suolo pubblico e quant'altro necessario di competenza dell'Ufficio Tributi.
6. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento chiede all'interessato, mediante canali telematici indicati nella domanda (Pec o email), di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.
7. La richiesta di acquisizione di nulla-osta, pareri tecnici o di concessione suolo pubblico, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato al comma 2 nel presente articolo, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
8. L'atto di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è rilasciato dal Suap, dopo l'acquisizione degli eventuali pareri previo adempimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
 - c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
9. Il provvedimento di autorizzazione, in bollo, deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della domanda di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 5) del presente Regolamento;
- b) il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
- e) la durata dell'autorizzazione;
- f) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
- g) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente Regolamento;
- h) l'importo, i termini e le modalità del versamento del canone;
- i) la scadenza dei pagamenti, nonché il numero delle rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca dell'autorizzazione;
- l) la riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Articolo 9 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di autorizzazione prima dell'inizio della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune o il suo concessionario per l'applicazione del canone con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;
 - e) divieto di sub-autorizzazione o di trasferimento a terzi dell'autorizzazione;
 - f) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà richiedere la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.

Articolo 10 – Durata dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. I provvedimenti di autorizzazione che si protragano per l'intero anno solare hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno del loro rilascio, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 11 – Titolarità della autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 9, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, all'autorizzato, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 12 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione all'esposizione del messaggio pubblicitario;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), relativa al divieto di sub-autorizzazione.
 - d) la mancata installazione dei mezzi pubblicitari, senza giustificato motivo, nei 120 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o al diverso termine indicato nell'atto medesimo.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva autorizzazione.
3. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica dell'autorizzato;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'autorizzato;
 - c) la rinuncia dell'autorizzato da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 13 – Modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.

Articolo 14 – Rinnovo dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. I provvedimenti di autorizzazione si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale oppure comunicazione di disdetta - da presentare almeno un mese prima della scadenza - da parte del contribuente o del Comune.
2. Per le autorizzazioni temporanee l'autorizzato può presentare, almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per i quali la proroga stessa viene richiesta.

Articolo 15 – Divieti generali

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione di persone invalide e dei velocipedi.

2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.
3. E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari, di utilizzare la stemma del Comune.
4. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle facciate di edifici caratterizzati dal vincolo architettonico di cui alla ex L. 1089/39, ad eccezione delle cosiddette insegne "storiche".
5. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
6. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
7. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 16 – Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non rimuova la pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 17 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 18 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 19 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.

- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
 6. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 20 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone alle esposizioni pubblicitarie le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Articolo 21 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le esposizioni annuali sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le esposizioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 22 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
10. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
11. In ogni caso l'importo del canone da versare non può essere inferiore ad euro 5,00

Articolo 23 – Insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.

Articolo 24 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato viene assoggettata al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d’uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
8. Il canone non è dovuto altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
9. È fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 25 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, i coefficienti moltiplicatori sono approvati dalla Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dai coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dai coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista dai coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.

Articolo 26 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 27 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50 per cento:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 28 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

2. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente regolamento nei seguenti casi:

- a) le targhe non luminose di dimensione massima di m. 0.25 x 0.35, indicanti attività professionali, imprenditoriali, sanitarie e simili; le stesse dovranno essere collocate unicamente sui portoni o nelle immediate vicinanze ad altezza di sguardo dei passanti. In caso di più targhe, riferendosi a diverse attività, le medesime dovranno avere le stesse dimensioni, colore preferibilmente bronzeo o acciaio e, possibilmente, essere collocate su un porta targhe;
- b) i cartelli di cantiere, compresa l'eventuale pubblicizzazione dei materiali edili ed impiantistici utilizzati, purché posti all'interno del cantiere di riferimento, limitatamente alla durata dello stesso e della superficie massima di mq 3 complessivi per ogni facciata o lato del cantiere;
- c) le insegne di esercizio, supportate da telo delle dimensioni non superiori a quelle preesistenti, sui ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A condizione che il mezzo pubblicitario riguardi l'attività preclusa alla vista dal ponteggio stesso, sia collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli e non precluda la visibilità dei segnali stradali;

- d) le bacheche rettangolari (dimensione massima m. 0.25 x m. 0.35) apposte sulle facciate degli edifici, una per ogni esercizio interessato, contenenti esclusivamente scritte alfanumeriche;
- e) gli avvisi di locazione o vendita di un immobile di forma rettangolare (dimensione massima m. 0.30 x 0.21) posizionati sullo stabile cui si riferiscono a condizione che non contengano forme pubblicitarie quali riferimenti, loghi di agenzie immobiliari, intermediatori, ecc. e comunque qualsiasi segno pubblicitario in genere;
- f) la pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, di forma rettangolare (dimensione massima di m. 0.40 x m. 0.50), posta sulle facciate e/o gli spazi esterni degli esercizi di vendita;
- g) le vetrofanie e le locandine riprodotte insegne, messaggi pubblicitari e pubblicità di manifestazioni e spettacoli applicate sui fori vetrina, purché l'eventuale illuminazione delle stesse non provochi abbagliamento (dimensione massima m. 0.25 x m. 0.35);
- h) le decorazioni e gli addobbi natalizi, che non contengano messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
- i) le targhe non luminose reclamizzanti centri autorizzati di revisione dei veicoli delle dimensioni massime di cm. 30 x 50;
- j) i simboli di Poste e Telegrafi, Monopoli di Stato e Farmacie;
- k) le insegne delle Forze dell'Ordine, degli Istituti Scolastici e ospedalieri apposte sulle sedi di istituto;
- l) un menù delle dimensioni massime di m. 1,00 x 0,80 da installare o su un cavalletto amovibile, non luminoso, per ogni pubblico esercizio o attività, da posizionare in proprietà privata, prospiciente all'entrata degli esercizi ed esclusivamente negli orari di apertura, o su altra idonea struttura regolarmente autorizzata;
- m) i cartelli indicanti il limite di proprietà delle dimensioni massime di mt. 0,35 x 0,25;
- n) i manifesti, gli striscioni e gli stendardi installati per manifestazioni temporanee all'interno delle aree adibite ad esse se interdette al transito veicolare e a condizione che non siano visibili dalle strade aperte al transito, per la sola durata della manifestazione e reclamizzanti attività o associazioni o sponsor inerenti la stessa;
- o) gli striscioni e tutte le forme pubblicitarie apposte all'interno dei campi e delle strutture sportive, purché non visibili da strade pubbliche.

Articolo 29 – Versamento del canone per le esposizioni annuali

1. Il canone per la diffusione pubblicitaria annuale va corrisposto annualmente, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, e non è soggetto ad alcun frazionamento. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del ritiro dell'autorizzazione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione annuale il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. È ammessa la possibilità del versamento in due rati con scadenze 30 aprile e 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la

medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 30 – Versamento del canone per le esposizioni temporanee

1. Per le esposizioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone temporaneo può essere differito o sospeso per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 31 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 32 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale da calcolarsi su base giornaliera.

Articolo 33 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale da calcolarsi su base giornaliera.
2. Per le diffusioni pubblicitarie abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusive di messaggi pubblicitari ovvero per le diffusioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 31 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di

cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, disciplinato nel Regolamento Generale delle Entrate.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 34 – Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 20,00.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 35 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Asciano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 36 – Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, a fronte del versamento del relativo diritto.

Articolo 37 – Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 38 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone alle affissioni le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Articolo 39 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Articolo 40 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Articolo 41 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - a) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone. I manifesti devono essere consegnati almeno due giorni lavorativi precedenti rispetto a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - b) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - c) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da pubbliche calamità, eventi epidemiologiche, bellici o dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
 - d) La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - e) Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
 - f) Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto;
 - g) Il Comune o il gestore non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
 - h) Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
 - i) Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono messe a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;

- j) Le affissioni vengono eseguite con cadenza bisettimanale (martedì e giovedì), salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;

Articolo 42 – Criteri per la determinazione del Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista nella deliberazione della Giunta Comunale. In mancanza di approvazione i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli nella misura del 50 per cento;

Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 44 – Riduzioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta nella misura del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o

sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 45 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Asciano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Articolo 46 – Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, direttamente sul conto corrente intestato al Comune, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
2. In ogni caso l'importo del canone da versare non puo' essere inferiore ad euro 5,00

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 47 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 48 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Funzionari responsabili per l'applicazione delle norme contenute nel presente Capo IV sono, per i propri ambiti di competenza: il responsabile del Servizio Tributi, il responsabile del Servizio di Polizia Municipale e il responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 49 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, ad esclusione delle occupazioni di cui all'art. 67 comma 2.

Articolo 50 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile ecc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore ad un giorno.
 - b) occupazioni che vengono effettuate durante eventi ed iniziative culturali, musicali, commerciali ecc., regolarmente autorizzate dal Comune. Suddette occupazioni potranno essere consentite, nei limiti temporali e nelle aree interessate dall'evento o dalle manifestazioni, comunque patrocinate dall'amministrazione, anche in deroga a quanto disposto dal presente regolamento previo accordo tra gli uffici comunali competenti ed il responsabile dell'organizzazione dell'evento.
 - c) occupazioni che si svolgono per finalità di ordine politico, religioso e sociale (raccolta di firme e di fondi, propaganda ecc). Per le occupazioni finalizzate alla propaganda elettorale si applica la legge 24 aprile 1975, n.130 e gli eventuali disposizioni dell'UTG di Siena.
2. Le occupazioni occasionali sono subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale, a mezzo fax, a mezzo di lettera raccomandata o comunque con modalità riconosciute per legge, nell'apposito modello messo a disposizione dall'ufficio Polizia Municipale, almeno tre giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione se non modifica in alcun modo la circolazione stradale, sei giorni se l'occupazione va ad influire sulla normale circolazione.

Articolo 51 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
1. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 52 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Protocollo del Comune di Asciano domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) l'espressa dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - h) l'espressa dichiarazione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi causati dall'occupazione;
 - i) la documentazione tecnica ed i dati necessari ai fini dell'esame della domanda stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal Settore Tecnico - Lavori Pubblici, per occupazioni che prevedano la manomissione del suolo pubblico.
 9. Per le occupazioni occasionali, il versamento del canone calcolato dal settore vigilanza, deve essere effettuato brevi mani al funzionario incaricato di Polizia Municipale o secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, ed il rilascio della relativa ricevuta ha valore di titolo abilitativo ai fini dell'occupazione. Se l'occupazione risulta esente è sufficiente una presa visione dell'Ufficio Polizia Municipale nella copia della richiesta.
 10. Nel caso in cui più esercizi, eventualmente prospettanti sullo stesso spazio, facciano istanza per la stessa area o richiedano aree antistanti, si stabilisce una fascia di rispetto di ml. 3,00, calcolata prendendo come riferimento l'asse stradale dal quale sarà misurato, da un tecnico comunale, la distanza di ml. 1,5 a destra e a sinistra dell'asse medesimo, lo spazio rimanente sarà quello concedibile

Articolo 53 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ufficio protocollo assegna le domande di occupazione ai competenti uffici Comunali per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è:
 - di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda a carattere annuale
 - di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda a carattere temporanea o giornaliera.
3. I competenti responsabili del procedimento iniziano l'esame della domanda di concessione per l'occupazione, valutano tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controllano la documentazione allegata.
4. I competenti responsabili del procedimento, nel caso in cui accertano che la domanda è completa e regolare, provvedono ad inoltrarla agli uffici comunali

competenti per acquisire i necessari pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

5. Se la domanda di cui al comma 3, risulta invece incompleta, i competenti responsabili del procedimento chiedono all'interessato, mediante canali telematici indicati nella domanda (Pec o email), di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.
6. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato al comma 2 nel presente articolo, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
7. Gli atti di concessione, autorizzazione o occupazione sono rilasciati:
 - Per le occupazioni occasionali: si rinvia al comma 2 dell'art. 50;
 - per i passi carrabili: dal Responsabile dell'Area Polizia Municipale, dopo l'acquisizione del parere del Responsabile dell'area tecnica- lavori pubblici;
 - per le occupazioni relative a manomissione del suolo: dal Responsabile dell'Area Tecnica-Lavori Pubblici, dopo l'acquisizione del parere del Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
 - per le altre occupazioni annuali e temporanee: dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dopo l'acquisizione del parere del Responsabile dell'Area Polizia Municipale e dell'Area Tecnica- Lavori Pubblici;
8. I medesimi responsabili rilasciano l'atto di autorizzazione o di concessione previo adempimento dei seguenti obblighi:
 - a) versamento del canone;
 - b) versamento del deposito cauzionale, ove dovuto, determinato dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione e a garanzia i eventuali danni. La restituzione della cauzione alla conclusione dell'occupazione (senza interessi) resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi previsti dal provvedimento,
 - c) marca da bollo
9. L'atto di concessione o autorizzazione, in bollo, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art. 52, comma 5) del presente Regolamento;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 54 del presente Regolamento;
 - f) l'importo, i termini e le modalità del versamento del canone;
 - g) la scadenza dei pagamenti, nonché il numero delle rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
 - h) l'ammontare della cauzione ove dovuta;
 - i) la riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Articolo 54 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 55 - Durata dell'occupazione

1. I provvedimenti di concessione permanente hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno del loro rilascio, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 56 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 54, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 57 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 20 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o al diverso termine indicato nell'atto medesimo per quanto concerne le occupazioni permanenti, oppure nei 5 giorni successivi in casi di occupazioni temporanee.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 58 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 59 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale oppure comunicazione di disdetta - da presentare almeno un mese prima della scadenza - da parte del contribuente o del Comune.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario può presentare, almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per i quali la proroga stessa viene richiesta.

Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati, in metri lineari ed unitaria per fiere promozionali;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 61 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 63 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. In ogni caso l'importo del canone da versare non può essere inferiore ad euro 5,00

Articolo 64 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada sono assoggettate al canone, previa determinazione della

relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio

Articolo 65 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 66 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per il rifacimento completo delle facciate di unità immobiliari poste all'interno del centro storico del capoluogo e nel centro storico della frazione di Chiusure del 80 per cento. Per la delimitazione del Centro storico si fa riferimento alla cartografia allegata agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (Per il capoluogo si fa riferimento alla città' storica più la città moderna storicizzata; per Chiusure si fa riferimento a tutto il perimetro dell'urbano) Per l'applicazione di tale riduzione il richiedente dovrà presentare idonea richiesta contestualmente alla domanda di occupazione suolo pubblico;
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali religiose o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

2. Con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente canone .

Articolo 67 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) Le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrociate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive e ricreative, promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro, purché regolarmente autorizzate e purché non si svolga attività di somministrazione di cibi e bevande;
- j) vasche biologiche;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- p) le occupazioni effettuate da ditte che hanno in appalto lavori commissionati dal Comune, limitatamente agli stessi ed alle aree interessate;
- q) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) il commercio ambulante itinerante;
- s) le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati ecc.);

- t) le occupazioni per le quali il comune ha stipulato specifiche convenzioni con le associazioni del territorio per la manutenzione del verde a fronte delle attività socio-ricreative che tali associazioni effettuano nelle aree oggetto della convenzione;
2. Sono escluse dalla richiesta e dal rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché dal versamento del canone:
- a) le occupazioni per operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali che avvengano senza intralcio o pericolo alla circolazione, di durata non superiore a 60 minuti;
 - b) le occupazioni di coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo;
 - c) le occupazioni temporanee e permanenti inferiori al metro quadrato o lineare purché non siano di intralcio alla circolazione sia pedonale che veicolare;

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, e non è soggetto ad alcun frazionamento.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in due rati con scadenze 30 aprile e 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate, la prima delle quali al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e la seconda entro i termini di validità dello stesso, qualora l'importo del canone risulti superiore ad euro 500,00
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale da calcolarsi su base giornaliera.

Articolo 72 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi (nella misura del tasso di interesse legale da calcolarsi su base giornaliera).
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 70 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, disciplinato nel Regolamento Generale delle Entrate.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 73 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 20,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 74 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate..

Articolo 75 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 76 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento della disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n 86 del 22.12.2016.

Articolo 77 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 78 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria

Articolo 79 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 80 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 81 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 82 - Agevolazioni

1. Con apposita delibera della Giunta Comunale, è possibile prevedere agevolazioni fino all'esenzione di suolo pubblico quando si verificano situazioni di gravi calamità naturali e/o episodi di epidemia/pandemia.

Articolo 83 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e ricorrenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti e per quelle ricorrenti con cadenza settimanale che si ripetono, va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno se tale data cade in giorno di sabato o festivo il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
6. È ammessa la possibilità del versamento in due rati con scadenze 30 aprile e 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. In ogni caso l'importo del canone da versare non può essere inferiore ad euro 5,00

Articolo 84 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 85 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale da calcolarsi su base giornaliera.

Articolo 86 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale da calcolarsi su base giornaliera.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 84 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 87 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 20,00.

Allegato 1

ALLEGATO 1

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I Mezzi pubblicitari

Art. 1 - Definizioni

1. Si definiscono:

- a) "**insegna d'esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta dove consentito. Sono equiparate ad insegne di esercizio le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Possono essere del "tipo frontale" cioè apposte su facciata o del "tipo a bandiera" quando presentano una struttura di sostegno, rientrato in questa ultima categoria anche le insegne di esercizio collocate su tendine;
- b) "**pertinenze**" lo spazio e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa;
- c) "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da freccia di orientamento ed da simboli e marchi, realizzata su manufatto anche bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata all'indicazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
- d) "**cartello pubblicitario**" il manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dove consentito;
- e) "**manifesto**" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli pubblicitari e dagli altri mezzi pubblicitari;
- f) "**striscione**", "**locandina**", "**stendardo**", "**bandiera**", quegli elementi, aventi caratteristiche bidimensionali, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Possono essere luminosi solo per luce indiretta;
- g) "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- h) "**totem**" un cartellone a pilastro composto da un piedistallo e un corpo a colonna oppure rettangolare la cui altezza è molto maggiore della larghezza;
- i) "**mezzo pubblicitario di servizio**", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dove consentito;
- j) "**mezzo pubblicitario e mezzo di propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda, sia di prodotti che di attività, diverso da quelli individuati ai precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dove consentito;
- k) "**mezzi pubblicitari cumulativi**" quelli finalizzati alla pubblicità, sia di prodotti che di

attività, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale soggetto ad approvazione della Giunta comunale;

- l) “**centro abitato**” la porzione di territorio prevalentemente urbanizzato compreso entro un limite così come definito nella deliberazione della Giunta comunale n° 120 del 04/08/2005;
- m) “**centro storico**” la porzione di territorio urbanizzato come delimitato e campito nelle tavole del vigente dal PRG del Comune di Asciano;
- n) “**area di intersezione stradale**” l’intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l’intersezione stessa.

Art. 2 - Limitazioni generali e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori del centro abitato, nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 23 del D.Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e dell’art. 51 del D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga previste dal presente allegato, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e nell’interesse della sicurezza stradale.
3. Nel centro abitato alcune delle distanze per la collocazione dei mezzi pubblicitari previste dall’art. 51 del D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, sono ridotte nei modi di seguito indicati:
 - a) mt. 5,00 prima delle intersezioni, dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
 - b) mt. 5,00 dopo le intersezioni, i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e gli eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
 - c) mt. 10,00 prima del primo o dopo l’ultimo punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - d) mt. 5,00 prima del primo o dopo l’ultimo punto di tangenza delle curve orizzontali solo ed esclusivamente per gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni";
 - e) gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati a distanza inferiore a mt. 5,00 dagli altri mezzi pubblicitari, ma comunque mai inferiore a mt 2,00 e a condizione che la loro collocazione non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia municipale.
 - f) mt. 30,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
4. Nel centro abitato i mezzi pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 1,00 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori, ma comunque mai inferiori a cm 50 dalla carreggiata stradale, dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima, a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia dei veicoli e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia municipale.
5. Nel centro abitato qualora la strada sia dotata di marciapiede i mezzi pubblicitari dovranno essere collocati alla distanza minima di mt. 1,00 dal limite esterno del marciapiede, fatte salve distanze inferiori, ma comunque mai inferiori a cm 50 dal limite esterno marciapiede, dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia Municipale.
6. E’ comunque vietata la collocazione di mezzi pubblicitari sui bordi del marciapiede e sul

ciglio stradale.

7. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, all'interno del limite del centro abitato, in posizione parallela alla direzione di marcia dei veicoli ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dall'area di intersezione stradale. La collocazione delle "preinsegne" non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica stradale esistente e non dovrà costituire pericolo o intralcio per la sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia Municipale.

CAPO II

Caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari

Art. 3 - Dimensione dei mezzi pubblicitari

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6,00, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia che possono raggiungere la superficie di mq. 18,00.
2. Nel centro abitato i limiti di superficie di tutti i mezzi pubblicitari diversi da quelli indicati nei commi che seguono, non possono essere superiori a 4,00 mq.
3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti/dimensionali:
 - a) insegna di esercizio a bandiera: mq. 6,00 se collocate parallelamente al senso di marcia;
 - b) insegna di esercizio frontale: mq. 8,00 se collocate parallelamente al senso di marcia;
4. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai mezzi pubblicitari, da collocare nei centri abitati, in attuazione di piani o progetti dell'Amministrazione Comunale, o presentati da soggetti privati, preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale, e aventi un contenuto e una valenza di interesse pubblico, in relazione a messaggi e informazioni riguardanti manifestazioni o iniziative che favoriscono lo sviluppo economico o culturale del territorio comunale, e per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. In questi casi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti anche in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente allegato, nel rispetto comunque delle esigenze di sicurezza stradale e quindi previo rilascio di nulla-osta da parte della Polizia Municipale, oltre che di tutela ambientale e quindi previo parere della Commissione per il Paesaggio

Art. 4 - Mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno del limite del centro abitato e quando consentiti, non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq o che comunque provochi abbagliamento e devono essere installati in conformità alla normativa vigente e muniti di certificazione di conformità dell'impianto.
2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.

Art. 5 - Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, si può procedere all'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
 - a) i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq. 0,70;
 - b) sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive, trascorso le quali i cartelli devono essere rimossi cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
 - c) gli "striscioni" potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli di natura non commerciale svolti dal Comune o da altri Enti Pubblici ovvero dai patrocinati;
 - d) è vietata la collocazione di locandine e stendardi sui lampioni della pubblica illuminazione;
2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi), o di richieste di collocazione di cartelli reclamizzanti attività o iniziative commerciali di privati potranno essere collocati cartelli con le ulteriori prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
 - a) il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a n° 10 per ogni iniziativa;
 - b) è vietata l'installazione di tali cartelli nel centro storico.

Art. 6 - Mezzi pubblicitari non aventi carattere di provvisorietà

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio, della normativa urbanistico - edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente allegato.
3. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo.
4. Non è consentito l'installazione di cartelli pubblicitari e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" ad eccezione dei casi espressamente approvati con deliberazione della Giunta comunale o inerenti farmacie, ambulatori e pronto soccorso e previa nulla osta della Provincia nei casi di visibilità da strade provinciali o installati sulle stesse correnti all'interno del centro abitato.
5. Nelle aree di cantiere e sui ponteggi è in ogni caso vietata l'apposizione di qualsiasi impianto pubblicitario diverso da cartelli attinenti all'attività del cantiere stesso. Non rientra nel presente divieto la collocazione del cartello di cantiere prescritto dalla normativa edilizia.

Art. 7 - Insegne d'esercizio

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio

devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) le insegne di esercizio del tipo frontale possono essere collocate sulla facciata dell'edificio avente la destinazione dell'attività (industriali, commerciali o funzioni direzionali) e soltanto se contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, non superiore cm. 5,00 fino all'altezza di ml. 2,20 dal piano di calpestio stradale o del marciapiede e fino ad una distanza non inferiore a cm. 20,00 da eventuali balconi o strutture sporgenti sovrastanti. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna d'esercizio, può essere posta a parete di fianco all'esercizio ma dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio oltre a quanto sopra indicato;
 - b) nei luoghi e nelle aree sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale e negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico (ex D.Lgs. n° 42 del 27 Gennaio 2004) le insegne d'esercizio del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia realizzata a lettere singole a su superficie piana o direttamente sul muro, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne d'esercizio luminose a luce diretta o indiretta ad intermittenza.
 - c) per le insegne di esercizio del tipo a bandiera, cioè fissata ad una struttura di sostegno, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all'interno delle pertinenze, anche non esclusive, non dovranno assolutamente ricadere sulla carreggiata, sul marciapiede o sulla banchina stradale;
 - d) le insegne d'esercizio del tipo a bandiera, aggettanti sui marciapiedi, qualora non sia possibile rispettare il comma precedente dovranno avere un'altezza minima di mt. 2,20 misurata dal piano di calpestio del marciapiede o dal piano stradale e fino al bordo inferiore dell'insegna d'esercizio stessa; nel caso in cui l'insegna d'esercizio risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt. 5,00 misurata dal piano di calpestio stradale e fino al bordo inferiore dell'insegna d'esercizio stessa. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del supporto, qualunque esso sia, a cui risulta ancorata non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso la distanza massima non può essere superiore a mt. 1,20;
 - e) fuori dal centro storico è ammessa l'installazione di insegne di esercizio al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o a falde, a condizione che non si alteri la sagoma complessiva degli edifici;
 - f) non è ammessa l'installazione di insegne d'esercizio su pali collocati sul suolo pubblico, o aperto al pubblico o di uso pubblico.
2. Nei centri abitati, qualora le insegne d'esercizio siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, nei modi indicati al precedente comma 1 del presente articolo le distanze minime di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento, non si applicano.
 3. La collocazione delle insegne d'esercizio nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio, della normativa urbanistico-edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

Art. 8 - Preinsegne

1. Le "preinsegne", di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x 0,20 e superiori di mt. 1,50 x 0,30, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino al massimo di sei, è sufficiente un solo palo per le prime tre preinsegne mentre è necessario integrare un secondo palo per le ulteriori tre.
2. Le strutture di sostegno, così come sopra indicate sono soggette soltanto all'autorizzazione prevista dal Codice della strada e dal presente regolamento.
3. La collocazione delle preinsegne in aree o luoghi soggetti a vincolo culturale o paesaggistico- ambientale è inoltre soggetta alla relativa disciplina.

Art. 9 - Manifesto

1. La collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.

Art. 10 - Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 51, comma 9, lett. a) e b), del D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992.

Art. 11 - Totem

1. I totem possono essere installati esclusivamente in proprietà privata all'interno delle pertinenze limitrofe alla sede dell'attività soltanto se opportunamente delimitate da recinzioni, muretto o manufatto di altro genere.
2. Le dimensioni massime sono pari a mt 1,20 x 1,20 mt di base per un'altezza max di mt 5,00.
3. Il totem deve collocarsi ad una distanza di sicurezza dalla carreggiata o dal marciapiede pari alla sua altezza maggiorata di un terzo.

Art. 12 - Mezzi pubblicitari di servizio

1. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico o di uso pubblico, di "mezzi pubblicitari di servizio" (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altro) è ammessa, a richiesta del privato, solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un sistema unitario di pubblicità.

Art. 13 - Stazioni di rifornimento di carburanti

1. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del D.P.R. n° 495/1992 oltre al limite dell'installazione di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante, per ogni senso di marcia, della misura massima di mq. 4,00.
2. Nei centri abitati, analogamente a quanto indicato al comma precedente, è consentita

l'installazione di insegne di esercizio di dimensione massima di mq. 3,00.

Art. 14 - Individuazione di mezzi pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni

1. L'individuazione e la collocazione dei mezzi pubblicitari e dei mezzi di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni è soggetta a deliberazione dell'Amministrazione Comunale nel rispetto comunque delle prescrizioni del Codice della strada e del presente regolamento.

CAPO III

**Beni di interesse storico-artistico
e Zone di interesse paesaggistico e ambientale**

Art. 15 – Beni storico-artistico e zone paesaggistico-ambientale

1. Per i beni e le zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n° 42 del 22 Gennaio 2004 è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:
 - a) insegne d'esercizio;
 - b) impianti delle pubbliche affissioni purché posti ad una distanza pari o superiore a mt. 5,00 dagli edifici vincolati;
 - c) mezzi pubblicitari temporanei nel rispetto dell'art. 6 del presente allegato ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o altri Enti pubblici, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune;
 - d) preinsegne singole, (sono preferibili i raggruppamenti);
 - e) targhe professionali;
 - f) cartelli pubblicitari.
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, escluso quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo è soggetta all'autorizzazione prescritta dal citato D.Lgs. n° 42/2004.
3. La collocazione dei mezzi pubblicitari provvisori è soggetta soltanto all'autorizzazione prevista dal presente regolamento.
4. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e emergenza, farmacie, Uffici postali. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.